

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della concessione dei servizi per l'organizzazione e la realizzazione di eventi a carattere artistico-culturale presso l'area esterna della residenza universitaria "Vittorio Marrama", sita in Roma, Viale Ministero degli Affari Esteri, snc.

#### CAPITOLATO D'ONERI

CIG 7947793643

## ART. 1 – OGGETTO

Con la presente procedura l'Amministrazione ha l'obiettivo di individuare un operatore economico a cui affidare in concessione i *“Servizi per l'organizzazione e la realizzazione di eventi a carattere artistico-culturale presso l'area esterna della Residenza Universitaria di DiSCo Vittorio Marrama”, sita in Roma, viale Ministero degli Esteri, s.n.c*”, al fine di promuovere e diffondere largamente l'accesso alla cultura.

La presente concessione sarà regolata dall' art. 164 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

## ART. 2 – FINALITÀ

La concessione persegue l'obiettivo della realizzazione e l'organizzazione di iniziative artistico-culturali al fine di favorire e diffondere più in generale l'accesso alla cultura in favore degli studenti universitari.

L'Amministrazione per la realizzazione della suddetta iniziativa, mette a disposizione una porzione (pari a mq. 5.000 dei complessivi mq. 10.000) di uno spazio pubblico integrato nella città, quale l'area esterna della Residenza Universitaria di DiSCo “Vittorio Marrama”, sita in Roma, Viale Ministero degli Esteri, s.n.c. L'Amministrazione si riserva l'utilizzo esclusivo del restante spazio al piano terra e piani superiori della struttura per i propri fini istituzionali, senza impedire l'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento.

Il concessionario avrà accesso a detti spazi esclusivamente tramite l'ingresso latero-posteriore, mediante l'accesso carrabile.

L'Amministrazione si riserva l'utilizzo esclusivo degli ulteriori ingressi, con particolare riferimento all'ingresso principale per i propri fini istituzionali.

La presente concessione di servizi farà riferimento all'esecuzione le seguenti attività:

**a) Dal lunedì al venerdì nei periodi di efficacia del contratto e nei giorni di sabato e domenica (autorizzati dall'Amministrazione a seguito di verifica del mancato utilizzo degli spazi interessati dalla concessione da parte di altro operatore economico dalla stessa contrattualizzato e/o di ulteriori esigenze del progetto “OFFICINA PASOLINI” periodo 2019/2020):**

- organizzazione e realizzazione di una serie di spettacoli a carattere artistico-culturale, da effettuarsi presso gli spazi esterni della Residenza Universitaria di DiSCo *“Vittorio Marrama”*.

**Edizione 2019:** il periodo di durata della concessione, finalizzata all'organizzazione e realizzazione di una serie eventi a carattere artistico-culturale, sarà pari **n. 15 giorni**, anche non consecutivi nel corso del bimestre estivo di Agosto/Settembre 2019 (salvo diversa decorrenza e comunque a far data dalla stipula del contratto).

All'interno di tale periodo e limitatamente alla realizzazione di **n. 5 eventi** (preventivamente programmati e autorizzati dall'Amministrazione) per l'utenza potrà essere previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso, a prezzo calmierato, il cui importo, a seconda della rilevanza e della fattispecie dell'evento, potrà oscillare da

un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 30,00 secondo il seguente tariffario:

- studenti universitari destinatari di borse di studio e/o altri benefici/servizi erogati dall'Ente e studenti di Officine Pasolini e cittadini diversamente abili: ingresso gratuito;
- **altra utenza**: ingresso a prezzo intero (con importi calmierati).

**Edizioni 2020 e 2021:** il periodo di durata della concessione, finalizzata all'organizzazione e realizzazione di una serie eventi a carattere artistico-culturale, sarà pari **n. 60 giorni**, anche non consecutivi nel corso del trimestre estivo 15 Giugno/15 Settembre.

All'interno di tale periodo per la realizzazione di un numero variabile di eventi a carattere artistico-culturale - da un minimo di **10** ad un massimo di **30** (preventivamente programmati e autorizzati dall'Amministrazione) - per l'utenza potrà essere previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso, a prezzo calmierato, il cui importo, a seconda della rilevanza e della fattispecie dell'evento, potrà oscillare da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 30,00, sulla scorta dello stesso tariffario previsto per l'edizione 2019.

**Tutti gli eventi, con esclusione di quelli per i quali sarà previsto il pagamento di un biglietto, dovranno essere espletati a titolo gratuito per l'utenza.**

**b) Dal lunedì al venerdì nei periodi efficacia del contratto e nei giorni di sabato e domenica l'affidatario potrà:**

- attivare altri servizi accessori alla promozione delle attività di natura artistico – culturale, previamente autorizzati dall'Amministrazione, con applicazione di prezzi calmierati per l'utenza di riferimento;
- acquisire sponsorizzazioni, previamente autorizzate dall'Amministrazione ai fini del rispetto dell'immagine e del decoro di DiSCo.

Il concessionario nell'organizzazione degli eventi dovrà conformarsi alle prescrizioni imposte dall'autorità locali e/o centrali relative all'ordine pubblico.

Il concessionario dovrà acquisire ogni necessaria autorizzazione rilasciata dai competenti Organi statali e/o locali, ancorché non prevista da leggi o regolamenti, non escluse quelle atte a garantire la sicurezza e l'incolumità dei visitatori e del personale comunque impegnato per lo svolgimento delle iniziative.

Inoltre, il concessionario sarà responsabile per qualsiasi accadimento si verificasse nel corso del contratto anche quelli derivanti dai soggetti individuati dallo stesso che si occupano di attività di somministrazione bevande, alimenti e all'esercizio di attività di natura culturale etc., manlevando fin da ora l'Amministrazione.

La predisposizione iniziale dell'area, la fornitura, l'allestimento e la manutenzione delle attrezzature e degli impianti occorrenti per le iniziative (comprese scenografie spettacoli, poltrone per gli spettatori, etc...), nonché la fornitura di servizi (adempimenti amministrativi, pubblicità, assicurazioni, etc.) si intendono a carico del concessionario.

### **ART.3 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione coincide periodi indicati nell'art. 2 del presente capitolato d'oneri (edizioni 2019, 2020 e 2021) decorrente dalla data di stipula del contratto fino al 15 settembre 2021.

Il valore stimato della concessione, definito in base al fatturato presunto generato per tutta la durata del contratto individuato ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, è pari ad **€ 745.000,00**, IVA esclusa.

Alla scadenza contrattuale il concessionario dovrà riconsegnare gli spazi, essendo tassativamente esclusa la proroga tacita di concessione. Sarà propedeutica, a tal fine, una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli spazi rispetto alla situazione esistente al momento della consegna.

### **ART.4 – CANONE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dovrà corrispondere alla amministrazione un canone di concessione, quale risultante dall'offerta economica al rialzo unico presentata in sede di gara (offerta al rialzo su una base del 10%), da versare alla fine della Edizione annuale, nelle modalità indicate nell'art. 17 del presente capitolato.

Il canone dovuto dal concessionario a DiSCo, stimato per l'intera durata della concessione e posto a base di gara è pari ad **€ 70.000,00**, IVA esclusa, così suddiviso:

- **€ 10.000,00**, IVA esclusa per l'edizione 2019 (per n. 15 giorni di durata della concessione)
- **€ 30.000,00**, IVA esclusa per l'edizione 2020 (per n. 60 giorni di durata della concessione)
- **€ 30.000,00**, IVA esclusa per l'edizione 2021 (per n. 60 giorni di durata della concessione)

Il medesimo rialzo unico percentuale offerto in sede di gara sul canone di concessione posto a base di gara, verrà applicato sulle singole annualità del canone stesso.

**I corrispettivi introitati dall'Ente saranno vincolati in apposito capitolo/i del bilancio finalizzato/i all'erogazione di benefici a favore degli studenti meritevoli individuati mediante procedura pubblica e/o destinati per interventi conservativi/manutentivi/adeguativi delle strutture dell'Ente ospitanti tali studenti.**

Si chiarisce sin d'ora che saranno a carico del concessionario tutte le spese necessarie per l'allestimento degli spazi concessi, unitamente a tutti gli adempimenti e le spese nei confronti di autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni per la realizzazione delle iniziative in argomento, mentre tutte le spese derivanti dall'utilizzo di Utenze (energia elettrica ed acqua) saranno a carico dell'Ente.

### **ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Il concessionario si impegna sostenendo tutti gli oneri economici a conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e

l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'affidatario, con pieno sollievo tanto della stazione appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;

- il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione (tecnico/organizzative/gestionali) delle del servizio, fossero arrecati a persone o all'immobile interessato dal presente affidamento;
- tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, tra cui quelli relativi all'occupazione di suolo pubblico, ai permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli automezzi, a eventuali permessi per carico – scarico merci;
- la pulizia delle opere realizzate al fine di consentire l'uso in condizioni di perfetta igiene, compreso lo smaltimento dei materiali secondo le norme comunali in materia di raccolta differenziata;
- verificare che il personale incaricato per lo svolgimento del servizio sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro in conformità all'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
- impiegare, per lo svolgimento delle forniture e dei servizi, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL e in possesso di quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- utilizzare personale che osservi diligentemente le disposizioni disciplinari di DiSCo e che sia in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante e con l'utenza;
- utilizzare strumenti e apparecchiature idonei per l'esecuzione del servizio;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- di dichiarare la conformità delle apparecchiature tecniche e loro installazione;
- ad effettuare il trasporto delle scene e quant'altro necessario nell'ambito della realizzazione degli eventi;
- l'impegno a conformarsi a tutte le ulteriori indicazioni fornite dall'Amministrazione nel corso dello svolgimento del servizio richiesto.

Inoltre, il concessionario si impegna, a proprie spese :

- alla Gestione di eventuali copyright, pratiche SIAE, etc.;
- al Pagamento compensi e rimborsi per gli artisti coinvolti;

- al Pagamento compensi e rimborsi per l'accompagnamento musicale/teatrale/artistico;
- al Pagamento diritti SIAE, etc.
- alla Predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli eventi;
- alla Progettazione, realizzazione e fornitura a noleggio e posa degli allestimenti/scenografie per lo svolgimento degli eventi;
- alla Pulizia e perfetta sistemazione degli spazi prima e dopo gli eventi;
- all'Organizzazione e gestione dell'eventuale servizio di ambulanze;
- alla Gestione pratiche complete in ambito di sicurezza e prevenzione incendi;
- alla Predisposizione report e analisi dei dati per ogni fase dell'evento;
- a Consentire ed agevolare i controlli da parte del personale dell'Amministrazione,
- a Provvedere allo smaltimento dei rifiuti ed alla loro collocazione nei siti all'uopo destinati in conformità delle disposizioni normative anche comunali vigenti in materia;
- a Gestire il servizio con dignità e decoro secondo standard di levata qualità;
- a tenere con regolarità le scritture contabili, ai sensi della norma vigente, del concessionario in riferimento all'attività svolta nell'ambito della gestione della concessione;
- a tenere con regolarità le scritture contabili, ai sensi della norma vigente, di tutti gli operatori economici, coinvolti nella realizzazione della concessione, in riferimento all'attività svolta nell'ambito della gestione della concessione;
- a nominare ed a comunicare all'Amministrazione al momento dell'avvio della gestione il nominativo del Responsabile di tutte le attività del presente affidamento. Tale Responsabile dovrà garantire la reperibilità e la disponibilità a recarsi presso l'Amministrazione quando richiesto dalla stessa. Le comunicazioni e gli eventuali disservizi, inadempienze e doglianze contestate dal Direttore dell'esecuzione del contratto al Responsabile del servizio si intendono come presentate direttamente al concessionario.
- a farsi carico di ogni onere che possa essere richiesto all'Amministrazione derivante da contravvenzioni o sanzioni per la gestione del servizio in oggetto e per la conduzione dei locali e degli spazi concessi, a titolo di inadempienze e responsabilità del gestore e all'immediato rimborso, salvo il diritto di DiSCo di rivalersi sul deposito cauzionale;
- ad arredare ed attrezzare convenientemente gli spazi, comunque in modo da non ledere l'immagine

dell'Ente, fornendoli di quanto necessario per la continua, funzionale ed accurata conduzione della manifestazione ed all'aggiornata ed efficiente offerta dei servizi. L'aggiudicataria è obbligata a dotarsi di arredamenti e attrezzature conformi alla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza, igiene e sanità ed è obbligato ad osservare le eventuali prescrizioni dell'Amministrazione;

- a collaudare gli impianti elettrici e similari a seguito dell'installazione delle nuove attrezzature facendo ricorso a un tecnico specializzato iscritto all'albo.

Il concessionario è responsabile dei danni che deriveranno agli impianti o ai locali o aree o a persone per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato, per incuria o per ritardi nei lavori di manutenzione ordinaria.

E' fatto divieto di mutamento della destinazione dei locali e delle aree esterne concesse, salvo eventuali modifiche concordate con l'Amministrazione, pena la risoluzione della concessione.

È, inoltre, fatto divieto installare apparecchi/macchine relative al gioco d'azzardo (ad es. video poker, etc.).

L'affidatario si impegna a condurre i beni consegnati in uso in modo diligente, osservando e facendo osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione per danni, gli incendi, l'igiene, la sanità e quanto altro attinente all'uso e al godimento degli immobili.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. La ditta affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'onere, l'impresa affidataria si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione.

## **ART. 6 – VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA**

È fatto obbligo al concessionario di procedere, prima dell'inizio del servizio ed in contraddittorio con il Direttore dell'esecuzione del contratto, ad un sopralluogo durante il quale verrà presa visione dello stato degli spazi di cui trattasi, degli impianti, nonché delle eventuali attrezzature presenti.

Di tale sopralluogo verrà redatto il relativo verbale di consegna. A decorrere da tale data, il concessionario sarà custode dei predetti spazi e delle eventuali attrezzature presenti e ne assumerà, conseguentemente, la responsabilità per eventuali danni, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni. Entro breve tempo dalla data di presa in consegna degli spazi, dopo l'esecuzione dei lavori necessari, autorizzati dall'Amministrazione a spese del concessionario, nonché dopo l'installazione di nuovi strumenti, arredi, attrezzature, etc., dovrà avere inizio l'erogazione del servizio secondo le specifiche e le prescrizioni previste nel presente Capitolato.

Il Concessionario si impegna a redigere ed a produrre all'Amministrazione un apposito crono programma.

La riconsegna degli spazi esterni e delle eventuali attrezzature da parte del concessionario, al termine o alla risoluzione del contratto, avverrà ugualmente dopo una ricognizione attestante lo stato di conservazione di detti spazi e delle eventuali attrezzature o quanto altro etc. , mediante la redazione di un verbale nel quale verranno richiamate anche le eventuali precedenti comunicazioni di danni e di accertamento di possibili deficienze o rotture. Anche per la stesura di quest'ultimo verbale varranno le modalità descritte per la stesura del verbale di consegna, per quanto compatibili.

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà asportare strumenti, mobili, attrezzature, scorte e quant'altro di sua proprietà e liberare gli spazi senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso ciò non avvenga l'Amministrazione provvederà direttamente allo sgombero degli spazi con addebito delle relative spese di deposito e di trasporto che risulteranno a carico del concessionario. Qualora le attrezzature o quant'altro, siano diventati parte non asportabile di altre attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, le stesse rimarranno di proprietà dell'Ente allo scadere della concessione.

Tutto ciò che è messo a disposizione dall'Amministrazione deve essere restituito nello stesso stato risultante all'atto della consegna, salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

Qualunque miglioria apportata a gli spazi esterni durante il corso della concessione resta a beneficio dell'Amministrazione, senza che il concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

#### **ART. 7 – INTERRUZIONE/SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio della concessione per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato se non per cause di forza maggiore. E' comunque fatto d'obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e, laddove lo ritenga necessario, di procedere all'adozione degli opportuni provvedimenti. DiSCo è sollevata da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dall'interruzione delle attività.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'affidatario, per un periodo superiore a 3 gg., costituisce inadempienza contrattuale e determinerà la conseguente risoluzione del contratto.

#### **ART. 8 – AUTORIZZAZIONE, LICENZE E ULTERIORI OBBLIGHI**

Sono a carico dell'affidatario l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di gestione del servizio di cui si tratta, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie alle licenze di esercizio di attività commerciali.

Inoltre, il concessionario dovrà assicurare il rispetto di tutte le normative nazionali e/o europee igienico-sanitaria vigenti in materia, riguardanti tutte le fasi di esecuzione del servizio, anche in relazione all'espletamento delle eventuali attività di somministrazione bevande, alimenti etc effettuate dai soggetti individuati dallo stesso ( es. Redazione del "Manuale di autocontrollo", basato sulla metodologia HACCP,

come prescritto dalla normativa vigente; - Assicurare la messa in opera di un efficiente sistema di tracciabilità sui prodotti erogati in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa; etc.)

In tal caso il Concessionario dovrà produrre all'Amministrazione prima dell'avvio del servizio tutta la documentazione a riguardo ed i nominativi con gli operatori economici che eseguiranno l'eventuale distribuzione di alimenti, bevande e altre prestazioni previamente autorizzate della Amministrazione medesima.

Nei confronti degli stessi il concessionario stipulerà appositi contratti commerciali contenenti, tra l'altro, apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari, salvo la risoluzione dei contratti.

#### **ART. 9 -MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del concessionario gli oneri delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle attrezzature, alle strumentazioni ed agli arredi, oltre agli eventuali oneri delle manutenzioni di impianti e locali ed aree esterne che non siano spettanti alla proprietà.

#### **ART. 10 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione provvederà alla manutenzione straordinaria dei locali, delle aree esterne, delle strutture e/o impianti oggetto di concessione di sua proprietà.

Inoltre, le attività a carico dell'Amministrazione prevedono:

- Sorveglianza con guardiano h 24;
- Bonifica area verde e manutenzione costante;
- Fornitura corrente elettrica ed idrica;
- Servizi igienici.

L'Amministrazione non risponde di danni derivanti da difetti di manutenzione straordinaria, qualora l'aggiudicatario non abbia segnalato tempestivamente gli interventi manutentivi necessari.

#### **ART. 11 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO**

Alla luce dell'esperienza maturata, o a seguito di fatti comunque sopravvenuti, nel corso dello svolgimento del servizio potranno essere concordate fra le parti modificazioni contrattuali non sostanziali, unicamente finalizzate al migliore andamento del servizio stesso.

#### **ART. 12 – PERSONALE**

Il concessionario, nello svolgimento dei servizi previsti dalla presente concessione, rispetterà il progetto presentato in sede di gara ed il gestore dovrà inviare all'Amministrazione un elenco generico degli eventi programmati e l'elenco del personale impiegato ed indicare, in particolare, il nominativo di un Responsabile del Servizio. La Ditta, in caso di assenza dell'incaricato, dovrà preventivamente comunicare il nominativo e l'indirizzo di un suo sostituto. L'affidatario dovrà comunicare l'indirizzo ove inviare ogni eventuale comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio del suddetto Responsabile.

Gli addetti che dal concessionario vengono investiti della facoltà necessaria per la prestazione dei servizi a contratto oltre a tenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale, dovranno disporre delle eventuali autorizzazioni sanitarie previste dalle leggi vigenti in materia.

Il personale addetto non potrà pretendere mance o remunerazioni extra di alcun tipo, pena la decadenza del rapporto contrattuale.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Il concessionario sarà comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Con la stipula del contratto, il gestore diviene responsabile del rispetto di tutte le norme inerenti alla sicurezza del personale, assume la responsabilità esclusiva dell'adempimento delle vigenti norme igieniche/infortunistiche ed esonera DiSCo da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

### **ART. 13 – MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI**

L'Amministrazione ritiene necessario attivare una **Fase di Monitoraggio/Verifica** per consentire ove necessario eventuali accomodamenti e perfezionamenti in corso d'opera.

Quanto sopra al fine di verificare l'effettivo andamento del servizio erogato (in termini sia di composizione del cartellone, promozione della rassegna, che di affluenza di pubblico, grado di riscontro/partecipazione etc.).

L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli da parte del Direttore dell'esecuzione circa la perfetta osservanza da parte della concessionario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Qualora a seguito di dette verifiche e controlli, il servizio dovesse risultare non conforme al presente Capitolato, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

I rilievi di ogni genere, le definizioni e le irregolarità contestate relativamente al servizio saranno comunicate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, o persona da lui delegata, all'affidatario con lettera raccomandata a/r.

#### **ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105 del Codice dei contratti).

#### **ART. 15 - PENALI**

Il Concessionario deve garantire l'esatta e puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione ed il pagamento del **canone di concessione** non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero Accordo quadro e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

#### **PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'affidatario per iscritto dall'Amministrazione;

- Il concessionario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'affidatario le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione, al fine di acquisire i crediti derivanti dalle stesse, procederà mediante emissione di apposite fatture.

#### **ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del Codice dei contratti pubblici

L'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- l'affidatario si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

- la concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente ed i correlati importi di introiti che riconosciuti in favore del concessionario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il concessionario ha diritto soltanto agli introiti derivanti dalle prestazioni regolarmente eseguite, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 3 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 3 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente affidamento e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante dell'affidatario;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal

Ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione;

- perdita dei requisiti (generali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;
- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (scaricabile dal sito di DiSCo).
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte dell'affidatario e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

#### **ART. 17 - EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI**

Il Concessionario è tenuto al versamento in favore dell'Ente del canone di concessione risultante dall'offerta economica al rialzo unico percentuale presentata in sede di gara, da versare a seguito di fattura emessa dall'Amministrazione stessa al termine di ogni annualità.

L'Amministrazione emetterà fattura alla fine di ogni Edizione e riporteranno i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'affidamento;
- b) importo del canone di concessione;
- c) il n. del CIG.

Il pagamento della fattura relativa al canone di concessione sarà liquidato dal concessionario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Contestualmente al pagamento del canone di concessione dovrà essere inviata all'Amministrazione da parte del concessionario e degli eventuali operatori economici che eseguono i servizi nell'ambito della concessione, una dichiarazione attestante il fatturato totale generato da tutte le attività prestate all'interno del contratto per ciascuna annualità, al fine di possedere un dato storico da utilizzare nello studio di valutazione di una futura procedura di gara.

Il mancato versamento del canone di concessione entro il termine sopra indicato comporterà la risoluzione del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso il concessionario potrà sospendere la prestazione del servizio a seguito di decisione unilaterale; qualora l'affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

L'acquisizione degli introiti in favore dell'affidatario, derivanti dalla presente concessione, è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

A pena di nullità assoluta, il concessionario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'affidatario, ma anche i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alle successiva normativa in materia.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Prima dell'esecuzione del contratto l'affidatario dovrà effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Tutti gli introiti derivanti dalla presente concessione saranno acquisiti dall'Amministrazione e vincolati in appositi capitoli del bilancio finalizzati all'erogazione di Borse di Studio e/o altri benefici e/o servizi a favore degli studenti meritevoli individuati mediante procedura pubblica e/o destinati per interventi conservativi/manutentivi/adequativi delle residenze destinate agli studenti.

#### **ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Il concessionario a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento del valore della concessione (**pari ad € 745.000,00**) salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.

#### **ART. 19 – ASSICURAZIONE**

Il concessionario si assume ogni responsabilità, sia civile che, per i danni derivanti ai terzi dei danni alle cose e/o persone derivanti da fatti e sinistri o ad essi collegati (es. cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo etc.), oppure a danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati (es. intossicazioni alimentari) durante il periodo del contratto, sollevando l'Amministrazione

da qualsiasi responsabilità, addebito e richiesta di risarcimento. A tale scopo, l'impresa affidataria, procederà alla stipula di una polizza assicurativa a copertura di tali eventi, nel quale sia espressamente indicato che l'amministrazione è considerata "terzi" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916, C.C. ed a qualsiasi rivalsa verso l'Amministrazione da parte della società assicuratrice.

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.

Il concessionario è altresì responsabile della distruzione totale o parziale o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso della concessione, nonché dei danni nei confronti di chiunque, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore.

Il contratto assicurativo, stipulato espressamente per l'esecuzione del presente affidamento, dovrà essere valido per tutta la durata della concessione e, pertanto, l'assunzione di tale responsabilità sarà documentata dalla seguente polizza assicurativa:

a) RCT (Responsabilità civile verso terzi)/ RCO (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro): una polizza contro qualsiasi rischio derivante dalla responsabilità civile verso terzi (comprese eventuali intossicazioni) e verso prestatori di lavoro, con un massimale per sinistro per persona **non inferiore ad € 1.500.000,00 a copertura espressa delle attività di cui si compone la concessione**. L'Amministrazione (dipendenti ed amministratori) devono essere compresi nel novero dei terzi. Il concessionario assumerà a proprio carico l'intero onere economico delle franchigie eventualmente previste nella predetta polizza.

#### **Art. 20 - IMPOSTE E TASSE**

Sono a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all'esercizio

#### **ART. 21 - CHIAVI DI ACCESSO AI LOCALI**

Per consentire l'accesso negli spazi oggetto di concessione, le rispettive chiavi saranno consegnate all'Amministrazione.

Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il concessionario prestatore ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali e dei cancelli delle aree esterne consegnate, è tenuto a comunicarlo per iscritto a DiSCo provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi.

#### **ART. 22 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, il concessionario si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con l'Amministrazione al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell'utenza e dell'immagine dell'Amministrazione.

#### **ART. 23 - RECESSO**

L'Amministrazione, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti dei presupposti generali o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, in relazione anche alla particolarità dell'affidamento, si riserva la facoltà, di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'affidatario via PEC, senza che lo stesso possa sollevare eccezioni ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo, in tal caso gli introiti in favore del concessionario risulteranno limitati alle prestazioni effettivamente eseguite entro tale data.

In tal caso il concessionario non potrà pretendere alcun onere economico relativo al contratto salvo le prestazioni già eseguite.

#### **ART. 25- RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO**

Il recesso dal contratto da parte dell'affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

#### **ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE**

L'Appaltatore è tenuto alla stipulazione del contratto con le modalità previste dal MEPA, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

#### **ART. 27 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Mauro Lenti.

#### **ART. 28 TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è DiSCo.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

#### **ART. 29- FORO COMPETENTE**

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

#### **ART. 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

#### **ART. 31 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, al Regolamento di attuazione del Codice in quanto richiamate, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*.

La medesima impresa affidataria si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente contratto di appalto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere. Inoltre, il presente appalto è soggetto alle norme in materia di circolazione stradale e di trasporti pubblici ed a tutta la normativa di settore vigente.

Timbro e firma per accettazione

---

#### **(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)**

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: ARTICOLO 15 (Penali); ARTICOLO 16 (Risoluzione del contratto); ARTICOLO 23 (Recesso), ARTICOLO 29 (Foro competente), ARTICOLO 30 (Clausola compromissoria).

Timbro e firma per accettazione

---